



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego-Confederazione Unitaria di Base
Viale Castro Pretorio 116 00185 Roma
Tel. 0659640004 – fax 0654070448

Al Dirigente del 1° Serv. 1° Dip.
Dott. ssa Diane Litrico

e, p.c. Al Ragioniere Generale
dott. Francesco Schillirò

LORO SEDE

Oggetto: Richiesta restituzione a tutto il personale provinciale dell'importo per indebita ritenuta del 2,50% prevista dall'articolo 37 del d.p.r. n. 1032/73 e successive modifiche.

Lo scrivente dott. Sergio Giambertone, segretario aziendale di USB, nonché componente della RSU, espone quanto segue:

- l'articolo 12 comma 10 del Decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 stabilisce che il computo del trattamento di fine servizio per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, con riferimento all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01/01/2011, avvenga conformemente all'articolo 2120 del Codice civile, con l'applicazione di un'aliquota del 6,91 per cento sulla intera retribuzione;
- sino al 31/12/2010 operava l'istituto della indennità di buonuscita, in relazione al quale l'articolo 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni, imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del lavoratore dipendente pari al 2,50 per cento sull'80 per cento della sua retribuzione;
- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, a decorrere dal 01/01/2011 viene dunque meno la pretesa trattenuta del 2,50 per cento posta onerosamente a carico del lavoratore dipendente, dal momento che l'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;
- nonostante ciò, l'amministrazione ha continuato dal 01/01/2011 a effettuare illegittimamente detta trattenuta, come risulta dalla documentazione già in possesso di codesta amministrazione.

Premesso quanto sopra e in conformità alla sentenza n. 232/2012 emessa dalla Corte Costituzionale ove si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del Decreto legge n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, si chiede, per tutto il personale provinciale, **l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione, illegittimamente praticata e la restituzione dell'importo complessivamente trattenuto dal 01/01/2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo.**

Si fa riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti, coinvolgendo i dipendenti singolarmente, qualora dovesse perdurare l'indebita trattenuta mensile.

Il Segretario Provinciale e
componente della RSU
(dott. Sergio Giambertone)